



## **Città di Ginosa**

**Provincia di Taranto**

[www.ginosa.gov.it](http://www.ginosa.gov.it)

### **UFFICIO DEL SINDACO DEL COMUNE DI GINOSA (TA)**

Indirizzo: Piazza Marconi | 74013 | Ginosa(Ta)

Ufficio: [+39 0998290236](tel:+390998290236)

Fax: [+39 0998244001](tel:+390998244001)

Mail: [sindaco@comune.ginosa.ta.it](mailto:sindaco@comune.ginosa.ta.it)

Pec: [sindaco.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it](mailto:sindaco.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it)

ORDINANZA n. 32 del 24/04/2020

OGGETTO:ORDINANZA DI RIAPERTURA AL PUBBLICO DAL 27.04.2020 DEI CIMITERI COMUNALI DI GINOSA E DI MARINA DI GINOSA

### **IL SINDACO**

VISTA l'ordinanza sindacale n. 14 del 12.03.2020, con la quale è stato interdetto l'accesso al pubblico dei cimiteri comunali di Ginosa e di Marina di Ginosa garantendo comunque la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme;

CONSIDERATO che la predetta ordinanza è stata emanata nell'ambito delle misure messe in atto a livello locale per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, visti i livelli di diffusività e gravità raggiunti sul territorio nazionale, ed al fine di ribadire la necessità di rimanere presso il proprio domicilio e soprattutto di evitare assembramenti di cittadini, in un luogo in cui di fatto non era possibile regolamentare l'ingresso;

VISTO il D.L. 25.03.2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed il D.P.C.M. 10.04.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25.03.2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

PRESO ATTO che il DPCM del 10 aprile 2020 ha confermato il distanziamento sociale quale misura imprescindibile per evitare la propagazione del contagio;

PRESO ATTO, inoltre, di quella che è la situazione epidemiologica locale, per quanto concerne la diffusione del virus ed il numero contenuto e stabile dei soggetti che risultano positivi al COVID 19;

CONSIDERATO che nel tempo trascorso dall'adozione del predetto atto le persone hanno avuto modo di acquisire una maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose per la salute derivanti da una diffusione incontrollata del virus ed alcuni comportamenti, quali la distanza interpersonale e l'uso di dispositivi di protezione personali, che inizialmente erano stati giudicati eccessivi e, quindi, poco rispettati, oggi sono diventati modi di agire generalizzati;

VERIFICATO che anche all'art. 1 del D.L. 25.03.2020, n. 19 viene ribadito il principio che l'applicazione di misure più o meno restrittive, anche a livello locale, deve essere disposta nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio, effettivamente presente sul territorio;

RITENUTO, quindi, che si possa consentire la riapertura dei Cimiteri comunali, a condizione che siano comunque e sempre rispettati i vincoli di distanza interpersonali, siano utilizzati i presidi personali e siano in ogni caso vietati gli assembramenti;

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in ordine ai poteri del sindaco quale autorità sanitaria locale;

VISTO l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

### **ORDINA**

1 ) la cessazione, dal 27.04.2020, del divieto di accesso ai Cimiteri comunali di Ginosa e di Marina di Ginosa introdotto con la propria ordinanza n. 14 del 12.03.2020;

2 ) la riapertura al pubblico dei Cimiteri comunali di Ginosa e di Marina di Ginosa tutti i giorni della settimana, secondo gli orari vigenti e pubblicati all'esterno del Cimitero (dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 12 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00; la domenica dalle ore 8,00 alle ore 12,00);

3 ) l'accesso è consentito soltanto alle persone munite di mascherina e di guanti; dovrà inoltre essere rispettato il divieto di assembramento, sia all'esterno che all'interno delle aree cimiteriali e dovrà essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; la Polizia Locale con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile assicurerà la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza.

### **AVVERTE**

le sopraelencate disposizioni hanno carattere esplicativo delle misure già intraprese con i più recenti provvedimenti legislativi e governativi e risultano essere rispettose dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, di cui all'art. 1, c. 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.

### **DISPONE CHE**

la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e pubblicata sul suo sito istituzionale e venga inoltre trasmessa alla Prefettura di Taranto, a tutte le Forze dell'Ordine ed ai gruppi della Protezione Civile che operano sul territorio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo di Stato entro il termine di 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco  
Vito Parisi

